



Alla Signora **IANNO Iolanda Patrizia**
Via Giacomo Leopardi n. 27
71014 – San Marco in Lamis (FG)

Concessione: n. _/2018

- Richiedente: IANNO Iolanda Patrizia nata a San Marco in Lamis il 02.01.1975 ed ivi residente, in via Giacomo Leopardi n. 27 – codice fiscale: NNOLND75A42H985L.
- Terreni demaniali ricadenti negli **agri di San Severo, Apricena e Rignano Garganico**, contraddistinti da una tratta di golena in destra idraulica del torrente Candelaro, **per complessivi ha 11.75.30.**

Vista l'istanza in data 20.09.2017, acquisita al protocollo consortile n. 16986 del 21.09.2017, con la quale la signora IANNO Iolanda Patrizia nata a San Marco in Lamis il 02.01.1975 ed ivi residente, in via Giacomo Leopardi n. 27, ha chiesto in concessione i terreni demaniali di seguito elencati, trasmettendo tutta la documentazione, così come previsto dal Regolamento Regionale 01.08.2013, n. 17 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 109 supplemento del 07.08.2013;

Rilevato che la documentazione presentata risulta idonea per l'ottenimento in concessione dei terreni di che trattasi, **ad uso pascolo**;

Rilevato che questo Consorzio, *ex* articolo 4 del detto Regolamento regionale, ha provveduto alla pubblicazione dei bandi riguardanti i terreni in argomento mediante affissione sul sito istituzionale del Consorzio e agli albi pretori dei Comuni di San Severo, Apricena e Rignano Garganico, queste ultime richieste, rispettivamente, con note prot. nn. 7066, 7062 e 7060, tutte del 18.04.2018, ed eseguite, rispettivamente, in data 24.04.2018 con atto prot. n. 1191, in data 18.04.2018 con atto prot. n. 774 e in data 18.04.2018 con atto prot. n. 363;

Vista la legge Regionale 13.03.2012, n. 4 recante "*Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica*", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 38 del 13.03.2012, che all'art. 10, comma 2, stabilisce "*Nello svolgimento delle attività di vigilanza, sorveglianza, conservazione e tutela delle opere pubbliche, i consorzi di bonifica, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VI (Disposizioni di polizia), Capi 1 (Disposizioni per lo conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze) e 2 (Delle contravvenzioni) del r.d. 3681/1904 e s.m.i., provvedono al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e licenze. I relativi canoni restano a beneficio del consorzio, secondo quanto previsto dall'articolo 100 del r.d. 215/1933*";

Visto il Regolamento regionale di cui sopra il quale all'art. 9, comma 1, lettera a) stabilisce "*per le concessioni di fondi per uso agricolo il canone annuale, da corrispondere in via anticipata è determinato moltiplicando il valore agricolo medio (V.A.M.) previsto dalle Tabelle della Commissione Provinciale Espropri per il saggio di rendimento del 2%*";



Vista la deliberazione della Deputazione Amministrativa di questo Ente, n. 927 dell'11.11.2013, con la quale è stato nominato Responsabile del Procedimento per l'*iter* di concessione, ai sensi dell'art. 7 del richiamato Regolamento Regionale n. 17/2013, il dottor Matteo TRICARICO, vice direttore dell'area amministrativa;

Vista l'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento dalla quale si evince che:

- la richiedente non ha contenziosi con questo Consorzio, né è debitrice di contributi di bonifica;
- la richiedente ha prodotto autocertificazione attestante di non essere nelle condizioni previste dall'art. 80, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
- le aree non particellate rispondono ai requisiti di intestazione ed uso richiesti ai fini della concessione;
- risultano soddisfatti i requisiti di cui al comma 4 dell'art. 4 del Regolamento di che trattasi;
- non sono state inoltrate domande concorrenti od osservazioni *ex* articolo 4, comma 7 del richiamato Regolamento n. 17/2013;
- la richiedente ha pagato le spese di istruttoria, pari ad € 174,50 (centosettantaquattro/50), giusta ricevuta di bonifico bancario del 29.08.2018;

Rilevato che il canone annuale (art. 9 comma 1 del R.R. n. 17/2013), è stato quantificato in € **495,12** (quattrocentonovantacinque/12);

Visto il parere tecnico favorevole, espresso dall'Area Ingegneria – Settore Progettazione, in data 29.08.2018;

Rilevato che, con consorziale prot. n. 18450 del 15.10.2018, questo Consorzio ha chiesto alla “Regione Puglia – Ufficio Bonifiche e Irrigazioni”, il parere *ex* art. 10 della L.R. 4/2012;

Constatato che, dal ricevimento da parte della Regione Puglia della predetta richiesta, avvenuto in data 19.10.2018, sono trascorsi i 30 giorni previsti dall'art. 10, comma 4 della L.R. n. 4/2012, senza che si sia rilasciato alcun parere;

Dato atto che, pertanto, il parere, ai sensi del predetto comma 4, art. 10, si intende positivamente espresso;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. del 04.12.2018, con cui è stato approvato lo schema di questa concessione;

Vista l'attestazione di pagamento del canone annuo di € **495,12** (quattrocentonovantacinque/12), effettuato in data a mezzo di bonifico bancario a favore del Consorzio per la Bonifica della Capitanata - causale canone annuo concessione n. **_/2018**;

SI CONCEDE

alla signora IANNO Iolanda Patrizia nata a San Marco in Lamis il 02.01.1975 ed ivi residente in via Giacomo Leopardi n. 27, l'utilizzo, **ad uso pascolo**, dei terreni demaniali negli **agri di San Severo, Apricena e Rignano Garganico** contraddistinti da una tratta di golena in destra idraulica del torrente Candelaro ricadente:

in agro di San Severo nel foglio 46 in un'area non particellata di ha 0.15.00;
nel foglio 47, p.lle nn. 461 di ha 0.17.40 (concessi ha 0.08.60), **462** di ha 0.70.36 (concessi ha 0.28.90), **463** di ha 0.79.00 (concessi ha 0.29.50), **403** di ha 0.07.00 (concessi ha 0.00.70), **402** di ha 0.04.20 (concessi ha 0.03.50), **401** di ha 0.00.70, **464** di ha 0.01.76 (concessi ha 0.00.20), **394** di ha 0.05.60 (concessi ha 0.02.20), **295** di ha 0.23.80 (concessi ha 0.06.70), **465** di ha 0.08.10 (concessi ha 0.02.00),



466 di ha 0.40.26 (concessi ha 0.17.40), 467 di ha 0.44.80 (concessi ha 0.16.30), 372 di ha 0.03.20, 400 di ha 0.03.02, 468 di ha 0.35.20 (concessi ha 0.09.90), 469 di ha 0.20.70 (concessi ha 0.03.70), 265 di ha 0.01.30, 470 di ha 0.08.00 (concessi ha 0.01.00), 266 di ha 0.08.00 (concessi ha 0.00.10), 473 di ha 0.08.60 (concessi ha 0.00.20), 267 di ha 0.10.40 (concessi ha 0.01.80), 474 di ha 0.09.90 (concessi ha 0.02.10), 475 di ha 0.12.90 (concessi ha 0.03.80), 476 di ha 0.01.60 (concessi ha 0.00.70), 477 di ha 0.16.50 (concessi ha 0.06.10), 478 di ha 0.11.00 (concessi ha 0.05.10), 292 di ha 0.00.55, 407 di ha 0.04.80 (0.00.40), 405 di ha 0.25.10 (concessi ha 0.08.50), 488 di ha 0.08.60 (concessi ha 0.01.50), 489 di ha 0.13.30 (concessi ha 0.05.00), 490 di ha 0.18.60 (concessi ha 0.11.00), 491 di ha 0.13.40 (concessi ha 0.06.50), 492 di ha 0.11.30 (concessi ha 0.06.90), 493 di ha 0.02.88, 494 di ha 0.31.75 (concessi ha 0.08.50), 379 di ha 0.27.20 (concessi ha 0.02.50), 377 di ha 0.28.80 (concessi ha 0.05.50), 495 di ha 0.48.80 (concessi ha 0.11.40), 378 di ha 0.02.70 (concessi ha 0.01.40), 375 di ha 0.06.40 (concessi ha 0.03.50), 497 di ha 0.39.20 (concessi ha 0.19.50) ed in un'area non particellata di ha 0.62.47, **per complessivi ha 3.16.00;**

nel foglio 48, p.lle nn. 434 di ha 0.03.44 (concessi ha 0.02.00), 430 di ha 0.06.84 (concessi ha 0.03.80), 152 di ha 0.00.90, 347 di ha 0.10.60 (concessi ha 0.06.50), 348 di ha 0.05.40 (concessi ha 0.03.10), 250 di ha 0.57.12 (0.09.70), 350 di ha 1.74.40 (concessi ha 0.28.00), 349 di ha 0.07.60 (concessi ha 0.03.50), 15 di ha 0.41.90 (concessi ha 0.22.50), 182 di ha 0.20.80 (concessi ha 0.14.00), 356 di ha 0.45.40 (concessi ha 0.09.20), 357 di ha 0.03.84 (concessi ha 0.01.50), 358 di ha 0.92.00 (concessi ha 0.48.60), 128 di ha 0.15.16 (concessi ha 0.06.70), 21 di ha 0.08.23, 332 di ha 0.11.40, 131 di ha 0.20.14 (concessi ha 0.12.50), 132 di ha 0.06.12 (concessi ha 0.04.50), 365 di ha 0.65.95 (concessi ha 0.24.50), 368 di ha 0.24.00 (concessi ha 0.06.80), 266 di ha 0.01.65, 371 di ha 0.79.16 (concessi 0.34.10), 134 di ha 0.05.48, 133 di ha 0.05.90 (concessi ha 0.02.50), 117 di ha 0.36.33 (concessi ha 0.19.00), 138 di ha 0.07.48 (concessi ha 0.02.00), 147 di ha 0.01.05, 146 di ha 0.17.97 (concessi ha 0.04.60), 145 di ha 0.11.06 (concessi ha 0.08.10), 118 di ha 0.14.97 (concessi ha 0.00.35), 135 di ha 0.07.68 (concessi ha 0.04.90), 388 di ha 0.39.54 (concessi ha 0.04.80), 137 di ha 0.03.33, 390 di ha 0.53.60 (concessi ha 0.09.90) ed in un'area non particellata di ha 0.41.21, **per complessivi ha 3.70.90;**

e nel foglio 50, p.lle nn. 227 di ha 0.76.80 (concessi ha 0.17.00), 229 di ha 0.69.60 (concessi ha 0.13.60), 230 di ha 0.13.70 (concessi ha 0.01.50), 231 di ha 0.17.20 (concessi ha 0.05.30), 232 di ha 0.29.20 (concessi ha 0.14.00), 233 di ha 0.59.20 (concessi ha 0.22.00), 234 di ha 1.29.50 (concessi ha 0.48.00), 235 di ha 1.71.20 (concessi ha 0.52.00), 236 di ha 0.19.80, 23 di ha 0.12.24, 24 di ha 0.01.50 ed in un'area non particellata di ha 0.16.06, **per complessivi ha 2.23.00.**

In agro di Apricena nel foglio 76, p.lle nn. 79 di ha 0.25.10 (concessi ha 0.07.10), 17 di ha 0.33.72, (concessi ha 0.02.80), 21 di ha 0.05.70 (concessi ha 0.03.60), 22 di ha 0.05.87 (concessi ha 0.02.50), 52 di ha 0.0040, 55 di ha 0.28.50 (concessi ha 0.03.40) ed in un'area non particellata di ha 0.48.00, **per complessivi ha 0.67.80;**

nel foglio 77, p.lla n. 221 di ha 0.35.20 (concessi ha 0.04.70) ed in un'area non particellata di ha 0.26.80, **per complessivi ha 0.31.50;**

e nel foglio 81, p.lle nn. 113 di ha 0.82.40 (concessi ha 0.25.20), 114 di ha 0.14.30 (concessi ha 0.00.80), 115 di ha 0.36.70 (concessi ha 0.03.50), 117 di ha 0.36.00 (concessi ha 0.08.50), 118 di ha 0.16.00 (concessi ha 0.01.50) ed in un'area non particellata di ha 0.29.20, **per complessivi ha 0.69.40.**

In agro di Rignano Garganico nel foglio 12, p.lla n. 207 di ha 2.53.76 (concessi ha 0.72.70) ed in un'area non particellata di ha 0.09.00, **per complessivi ha 0.81.70.**

Superficie totale concessa ha 11.75.30.

Durata (art. 10 del Regolamento)

La presente concessione avrà durata di anni tre a decorrere dal 2018, quindi, avrà termine il2021. Non è consentito il tacito rinnovo.



Utilizzazione e Sanzioni (artt. 5 e 19 del Regolamento)

I terreni concessi potranno essere utilizzati esclusivamente **ad uso pascolo**, con eventuale semina di essenze foraggere fittonanti pluriennali (prato permanente), **ma senza lavorazione del terreno** e quindi con espresso divieto di semina di altra coltura. A tal uopo, ai sensi dell'art.19 del Regolamento 17/2013, questo Consorzio provvederà nei periodi ritenuti dallo stesso più opportuni, a verificare l'effettiva destinazione dei terreni oggetto della presente concessione.

Oneri e divieti (art. 27 del Regolamento)

La concessione è rilasciata a totale rischio e pericolo della concessionaria la quale, pertanto, espressamente rinuncia ad ogni pretesa di diminuzione qualora il godimento della zona concessa, dovesse essere sospeso o interrotto, totalmente o parzialmente, per casi fortuiti ordinari, quali grandine, fulmine, siccità e così via, non esclusa la inondazione, la quale è da ritenersi prevedibile in ragione della particolare ubicazione dei terreni.

Ove il Consorzio dovesse, a suo insindacabile giudizio, eseguire nelle zone lavori pubblici di bonifica comportanti l'occupazione temporanea o definitiva, parziale o totale, dei terreni concessi, la concessionaria sarà tenuta alla immediata riconsegna di tutto o parte dei terreni, intendendosi la concessione medesima rispettivamente risolta o limitata ai terreni disponibili. In tale evenienza il Consorzio ridurrà, in proporzione alla superficie e al tempo di mancato godimento, il canone versato; in ogni caso la concessionaria non potrà avanzare pretese di rimborso spese, di compensi o di indennizzi.

La concessionaria s'impegna per sé e per i suoi aventi causa, a risarcire sia il Consorzio sia terzi di qualsiasi danno venisse arrecato a persone e cose nell'esercizio della concessione medesima, assumendone la responsabilità sia civilmente che penalmente.

Nell'eventualità che la concessionaria intenda rinunciare alla concessione, è tenuta a darne tempestivo avviso al Consorzio. La concessione si intende revocata ad ogni effetto soltanto dopo che il Consorzio, espletata la necessaria istruttoria, avrà accertato mediante sopralluogo il ripristino dello stato dei luoghi da eseguirsi a carico della concessionaria. Qualora la concessionaria rinunci alla concessione indipendentemente dal momento temporale in cui ciò avviene, ella è tenuta comunque al pagamento dell'intero canone per l'anno in corso.

La concessionaria dovrà, altresì, osservare le condizioni previste dalla vincolistica vigente – Regolamento Regionale 13.10.2017 n. 19, N.T.A. del P.P.T.R. Regione Puglia ed N.T.A 2005 PAI Puglia, relativamente alle aree di alta pericolosità idraulica.

La concessionaria per il passaggio di persone, degli animali o dei mezzi meccanici nella zona concessa dovrà servirsi esclusivamente dei passaggi esistenti o all'uopo indicati dal Consorzio.

E' Vietato :

- il pascolo del bestiame sulle sommità e scarpate arginali, nonché quello di condurlo al pascolo:
 - a) durante e nei cinque giorni successivi ad eventi piovosi verificatisi sulla zona di concessione;
 - b) nei cinque giorni successivi al transito di piene sul piano golenale;
- nel rispetto dell'art. 96 comma f) del R.D. 25.07.1904 n. 523, lo smovimento di terreno ad una distanza minore di 4,00 mt. dal piede delle arginature e dai cigli di sponda dell'alveo di magra; e l'installazione di recinzioni ad una distanza minore di 10,00 mt da tutte le pertinenze idrauliche del torrente Candelaro;
- costruire rampe di accesso lungo le scarpate degli argini, ripari stabili, passerelle di fortuna, opere murarie o di sbarramento dei corsi d'acqua, o comunque variare lo stato dei luoghi; nel caso in cui per accedere all'area concessa sia necessaria la realizzazione di una rampa in terra, la realizzazione della stessa è da intendersi come opera da sottoporre al Consorzio nelle modalità di cui all'art. 4 comma 3 del Regolamento e, a tal fine, la stessa è sempre realizzata in equicorrente (rampa che scende procedendo dalla sommità arginale al piano golenale nel verso della corrente idrica);
- effettuare il prelievo di acque dal torrente Candelaro all'interno della zona oggetto di concessione, tutte le opere necessarie all'installazione della motopompa e tubazioni irrigue che attraversano le golene e gli argini, devono essere previamente autorizzate dal Consorzio ai sensi del Regolamento;
- lo stazionamento di balle e rotoballe nell'area concessa;
- l'uso di diserbanti e di altri composti chimici che possano alterare la conservazione e l'integrità



dell'area oggetto di concessione;

- sub-concedere, in tutto o in parte, a titolo oneroso o gratuito, i terreni concessi, pena la revoca della concessione e l'eventuale risarcimento del danno.

La presente concessione costituisce un tutt'uno inscindibile e, pertanto, l'inosservanza di anche una sola delle clausole contenute nel presente atto o Regolamento, comporterà l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 12 e 19 del Regolamento regionale 01.08.2013, n. 17.

Canone annuale (art. 9 del Regolamento)

Il canone annuale, da corrispondere in via anticipata, è determinato per il corrente anno in complessivi € **495,12** (quattrocentonovantacinque/12). Esso sarà aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Cauzione (art. 16 del Regolamento)

La concessionaria non ha rilasciato garanzia bancaria o assicurativa in quanto il canone annuale è inferiore ad € 500,00 (cinquecento/00).

Normativa di riferimento

La presente concessione è rilasciata ai sensi del Regolamento regionale 11.08.2013, n. 17 recante "Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 109 – supplemento del 07.08.2013, al quale si rimanda per tutto quanto non espressamente precisato nella presente concessione.

Il presente atto sarà sottoposto alla registrazione a cura del Consorzio ma a spese della concessionaria.

Foggia.....

Il Presidente
(Giuseppe De Filippo)

Per accettazione
(Iolanda Patrizia Ianno)